



TESTO UNICO IMPOSTE DIRETTE

Art. 163

Agevolazioni ridotte

Riduzione delle agevolazioni

Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti continuano a competere, nella misura della meta', quando il numero dei figli, si riduce a non meno di cinque.

Versione in vigore dal 7 luglio 1958 secondo Normattiva, non più in vigore dal 29 luglio 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico imposte dirette
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1958

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-imposte-dirette/art-163-agevolazioni-ridotte/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it